


A 373\_108T10

SCRITTURA PRIVATA

ASTE GIUDIZIARIE®

**COMODATO D'USO GRATUITO DI BENE IMMOBILE**



ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge tra i Signori:

nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
detto parte comodante e \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ detta parte comodataria.

**PREMESSO**

- che il Sig. \_\_\_\_\_ è il proprietario di un immobile sito in Roma (RM),avente accesso da Via Palmoli n.32, dati catastali: Catasto di Roma, Foglio 669 , Particella 4830 , Sub. 4, Rendita Catastale 702,38 , cat. catastale A/7,piano T -1-2 , e relativa pertinenza Cat. Catastale C/6 , Foglio 669 , Particella 4830 , Sub 9 ,Rendita Catastale 52,06 ;

- che il Sig. \_\_\_\_\_ intende mettere a disposizione della Sig.ra \_\_\_\_\_ tale immobile consentendone l'utilizzo a titolo gratuito,

**SI CONVIENE**

che il Sig. \_\_\_\_\_, come in epigrafe identificato comodante , concede in comodato l'immobile ad uso abitazione sito in Roma (RM) Via Palmoli n. 32 alla Sig.ra \_\_\_\_\_, comodataria , che ne prende possesso ai seguenti patti e condizioni:

- il rapporto di comodato avrà durata indeterminata, con inizio 01 / 08 / 2019;
- l'immobile oggetto del contratto dovrà essere restituito al comodante a semplice sua richiesta, in caso di bisogno, ex art. 1810 c.c.;
- il comodatario ha la stessa facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni;
- nessun corrispettivo il comodatario dovrà corrispondere al comodante per l'uso dell'immobile; tuttavia sono a suo carico, per l'intero, le spese sostenute per servirsi dell'immobile stesso;
- le spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile andranno rimborsate alla comodataria solo se necessarie ed urgenti, ovvero potranno essere sostenute se autorizzate;

è fatto divieto al comodatario di concederlo in subcomodato o in locazione. E' fatto altresì divieto al comodatario di mutare la destinazione dell'immobile. La variazione o il mutamento, anche parziale, della destinazione, come pure la concessione a terzi - a qualsiasi titolo - del godimento dell'immobile, determineranno "ipso jure" la risoluzione del contratto. In ogni caso il comodatario risponderà dei danni cagionati al comodante in conseguenza della violazione della presente clausola, ex artt. 1804 e 1805 c.c.;

-il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione, esente da vizi e difetti che ne diminuiscano il godimento e si obbliga a restituirlo al termine del rapporto nello stesso stato, salvo il normale deperimento d'uso dovuto alla vetustà. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione fatta dal comodatario, se non diversamente stabilito per iscritto, resterà a favore del comodante al termine del rapporto, senza alcun compenso se non autorizzata. Nel caso in cui l'immobile venga restituito in condizioni diverse da quelle convenute, le spese per il ripristino saranno a carico del comodatario.

-il comodatario è costituito custode dell'immobile locato ed esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi.

-Nel caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti determinano la competenza del foro di ROMA.

-Sono a carico del comodatario l'imposta di bollo per il contratto e l'imposta di registro.

Letto, accettato e sottoscritto,

Roma, 01/08 /2019

Il Comodante

Il Comodatario



31/07/2019, 19.04